REGOLAMENTO N. 101/66/CEE DEL CONSIGLIO

des 14 luglio 1966

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nell'industria

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 213,

Visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

Considerando che per assolvere i compiti affidatile dal Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto riguarda sia il costo della manodopera, sia il reddito dei lavoratori;

Considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi raffronti, e che pertanto è necessario effettuare inchieste sulla base di definizioni e secondo metodi uniformi;

Considerando che il migliore metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori nell'industria è quello di effettuare inchieste specifiche, analogamente a quanto è stato fatto dal 1959 in poi in applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 10 [1], n. 14 [2], n. 28 [3] e n. 151 [4], sulla base delle informazioni statistiche relative agli anni dal 1959 al 1964;

Considerando che, in seguito alle variazioni sensibili che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per salari e oneri imprenditoriali accessori, si rivela difficile aggiornare i risultati delle inchieste sin qui effettuate;

Considerando che la limitazione del campo di applicazione delle inchieste a determinati settori dell'industria, ogni anno diversi, non permette di ottenere per l'insieme dell'industria un quadro completo del costo della manodopera e dei redditi reali; che appare quindi preferibile effettuare, in luogo di inchieste parziali annuali, una sola inchiesta, eseguita secondo il metodo del sondaggio, ma che comprenda — ad intervalli più prolungati — tutti i settori industriali;

Considerando l'opportunità di procedere a tale inchiesta sulla base dei dati contabili relativi all'anno 1966, allo scopo di apportare elementi atti ad integrare i risultati della inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari che sarà effettuata nell'ottobre 1966 in applicazione del regolamento n. 188/64/C.E.E. del Consiglio [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito degli operai, la Commissione procede nel 1967, sulla base delle informazioni statistiche concernenti il 1966, ad un'inchiesta sui costi della manodopera (operai e impiegati) e sui redditi degli operai nell'industria.

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia tutti i settori industriali. L'unità statistica è costituita dallo stabilimento o dall'impresa, qualunque ne sia la natura giuridica, avente alle proprie dipendenze almeno 50 lavoratori. Per il Lussemburgo tale numero è ridotto a 20.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro preposti agli stabilimenti o alle imprese che figurano nel campione sono tenuti a fornire, secondo le modalità qui appresso indicate e sulla base dei dati contabili relativi a tutto l'anno 1966, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) ed il reddito degli operai.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda:

a) le spese per salari, compresi i premi e le gratifiche, e tutte le spese accessorie, in partico-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.

(5) GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3634/64.

lare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla sicurezza sociale e regimi complementari, le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi a benefici concessi in via facoltativa, nonchè gli oneri connessi con la formazione professionale dei lavoratori;

b) la media annua dei lavoratori occupati presso gli stabilimenti o le imprese;

c) la durata delle prestazioni fornite dai lavoratori.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, determina le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare il piano di sondaggio. Essa fissa altresì, alle stesse condizioni, le date di inizio e di chiusura dell'inchiesta, nonchè i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle informazioni; essi trasmettono alla Commissione i risultati globali dell'inchiesta, esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, ripartiti per settori industriali, per regioni e per classi di grandezza degli stabilimenti o delle imprese.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle a fini fiscali e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione delle infrazioni:

a) all'obbligo di fornire le informazioni previsto all'articolo 3;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Le spese sostenute dagli Stati membri in occasione dell'inchiesta sono imputate agli appositi stanziamenti nei bilanci delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL